



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di previdenza ed assistenza

Composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. Anna Maria Beneduce	Presidente rel.
Dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere
Dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ex art. 221 del D.L. 34/20 convertito in Legge 77/20, prorogato dal DL 105/2021, e della successiva camera di consiglio, del 04.10.2021, ha pronunciato, in grado di appello, la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1841/2020 R.G. sezione lavoro, vertente

TRA

MOSCA GENNARO, rappr.to e difeso dall'avv.to A. Pepe c/o il quale è elettivamente domiciliato in Gragnano;

APPELLANTE

E

INPS+ SCCI in persona del legale rappr.te p.t., rappr.ti e difesi, giusta procura generale alle liti Notar P. Castellini in Roma del 23.07.2015, n. rep. 80974/21569 e procura generale alle liti Notar Tomazzoli di Roma del 15.02.2000 rep. 93209, dall'avv.to M. P. Tedeschi c/o la quale sono elettivamente domiciliati in Napoli;

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona dell'amministratore dr. A. Cristofaro, procuratore speciale, giusta procura notarile rep. 44953, racc. 25857 del 25.07.2019, rappr.ta e difesa dall'avv.to M. Esposito c/o la quel elett.te domicilia in Napoli;

Appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30-06-2017 Mosca Gennaro proponeva opposizione all'estratto di ruolo, contenente la cartella esattoriale n. 071 2008 0140279475000 inerente crediti per omesso pagamento di contributi di pertinenza dell'Inps afferenti all'anno 2006.

Deduceva la omessa notifica della cartella e la prescrizione dei crediti per decorso del termine di cui alla legge 335/1995.

Nel corso del giudizio di primo grado si istaurava il contraddittorio con la costituzione di Agenzia delle Entrate e Riscossione che produceva la prova della notifica della cartella esattoriale opposta e concludeva per il rigetto del ricorso.

Si è costituito anche l'Inps richiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle vicende riguardanti le cartelle di pagamento.

Il giudice adito, con sentenza n. 8239/2019 dichiarava cessata la materia del contendere compensando integralmente le spese di lite.

Proponeva appello parziale in data 9.08.2020 avverso tale decisione Mosca Gennaro lamentando la erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite.

Si è costituita la Agenzia di Riscossione richiedendo il rigetto del gravame.

All'esito delle note di trattazione scritta all'esito della camera di consiglio la causa è stata discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'appellante si duole della decisione in punto di spese adottata dal primo giudice che ha valorizzato il contrasto giurisprudenziale ancora esistente in ordine alla ammissibilità della impugnativa dell'estratto di ruolo, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Le argomentazioni addotte non sono accoglibili non risultando esse, oltretutto, nemmeno in linea con la recente sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.

Essa, come è noto, ha avuto modo di chiarire la illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, anche in caso di soccombenza totale, possa nondimeno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Invero, a parte il rilievo che la ragione addotta dal Tribunale per disporre la compensazione delle spese appare in sé condivisibile, rileva la Corte che la affermazione della ricorrenza del termine prescrizione quinquennale da applicare al caso di specie è stata risolta solo con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016, che ha composto un annoso contrasto di giurisprudenza, dunque anteriore di appena pochi mesi rispetto alla proposizione del presente giudizio.

Si aggiunga che il contrasto sulla ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso di dimostrata notifica delle cartelle di pagamento presupposte non risulta ancora sopito, ravvisandosi pronunce di segno contrario, anche recenti, nella stessa giurisprudenza di legittimità il che, a maggior ragione, costituiva questione controversa all'epoca della presentazione del ricorso.

Si noti infine che nessuna azione esecutiva era stata ulteriormente avviata dall'agente della riscossione, di guisa che la iniziativa giudiziale non risultava nemmeno indispensabile.

Pertanto appare evidente come ricorressero sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di primo grado e l'appello va rigettato.

La natura della controversia costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Non sussistono i presupposti per la applicazione del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Napoli, 04.10.2021

Il Presidente estensore

Anna Maria Beneduce

